



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

**Allegato A)**

## **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

## **Relazione tecnica**



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

## Indice generale

1. INTRODUZIONE .....	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19/12/2018 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Ferrara di Monte Baldo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30/12/2019 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Ferrara di Monte Baldo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 025 del 29/12/2020 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Ferrara di Monte Baldo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Azienda gardesana servizi spa	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	4,49	Il mantenimento della partecipazione è dato dal fatto che la società produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non è stata prevista alcuna azione di razionalizzazione

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda **all'allegato 1** - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

## 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

## 4. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, cui hanno aderito i Comuni dell'Area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da 20 comuni della riviera veronese del Lago di Garda, e parte della Val D'Adige, tra cui lo stesso Comune di Pastrengo).

AGS nasce come società consortile per la gestione del collettore fognario che raccoglie le acque reflue dei Comuni della riviera veronese del Garda e la gestione, assieme a Garda Uno (la società del bresciano), del Depuratore di Peschiera del Garda. L'azienda si è poi trasformata in S.p.A. e, a partire dal 1 gennaio 2003 ha iniziato ad acquisire la gestione del servizio idrico integrato dei comuni soci. AGS SPA concretizza, pertanto, il risultato di un affidamento "in house" del servizio idrico integrato come previsto dal modello di gestione della normativa di settore (Legge Galli n. 36/1994 e succ. mod.) disposto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ossia dal consorzio pubblico che riunisce i Comuni della Provincia di Verona e che costituisce l'ente preposto al controllo e alla vigilanza sull'erogazione del servizio e alla determinazione delle tariffe. La durata dell'affidamento ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della

**Oggetto sociale:** la società è affidataria della gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua nell'Area del Garda, territorio che corrisponde a quello rappresentato nella compagine sociale. L'affidamento è avvenuto con la modalità detta "house providing" prevista all'atto dell'affidamento dal comma 5, lettera c, dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Oneri gravanti sul bilancio del Comune: nessuno

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari:

2020 – utile d'esercizio	€1.065.003,00
2019 – utile d'esercizio	€ 938.235,03
2018 – utile d'esercizio	€ 789.981,19
2017 – utile d'esercizio	€1.159.907,96
2016 – utile d'esercizio	€1.121.961,63
2015 - utile d'esercizio	€ 1.258.890,47
2014 - utile d'esercizio	€ 665.261,00
2013 - utile d'esercizio	€ 288.315,00
2012 - utile d'esercizio	€ 168.444,00





# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

La sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la tipologia di affidamento scelta è stata accertata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con propria delibera n. 2 del 6 aprile 2009. Il controllo sul mantenimento di tali requisiti è affidato al Consiglio di Bacino dell'ATO Veronese.

Il settore del Servizio Idrico Integrato ove AGS S.p.A. opera è sottoposto all'attività di regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi della Legge 214/2011.

Tra gli ambiti oggetto dell'attività di regolamentazione dell'AEEGSI vi è ovviamente quello tariffario, fonte pressoché unica di ricavo per la società. Il Metodo Tariffario Idrico (MTI) introdotto nel dicembre 2013 si basa su criterio del full cost recovery, secondo il quale la tariffa approvata al gestore deve essere tale da garantire la copertura di tutti i costi sostenuti, sia di quelli d'esercizio, sia di quelli legati alla realizzazione degli investimenti. Il metodo garantisce il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Si sottolinea inoltre che gli utili della gestione devono essere, per indicazione statutaria, reinvestiti nella società e non possono quindi essere distribuiti ai soci.

In conclusione, con riferimento al comma 611 della Legge di Stabilità 2015, si dichiara:

AGS ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune di Ferrara di Monte Baldo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DLGS 175/2016, in quanto provvede alla gestione del servizio idrico integrato:

AGS s.p.a. è l'unica società partecipata direttamente, a rilevanza economica indispensabile al perseguimento del servizio idrico integrato;

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo tramite AGS spa inoltre detiene indirettamente le quote delle seguenti società: Depurazioni Benacensi srl per il 2,5% e Viveracqua srl per lo 0,11%.

AGS s.p.a., alla data del 31/12/2020, ha in organico 80 unità e il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente e, quindi, non rientra in questa fattispecie;

non esistono altre partecipazioni in società che operano nel settore idrico integrato;

ad oggi non sono previste ipotesi di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in relazione alle limitazioni previste per gli affidamenti in house providing;

l'efficienza di AGS è riscontrabile dai risultati dei bilanci sopra riportati e dal contenimento degli incrementi tariffari approvati da AEEGSI. In questo modo, il costo del servizio per gli utenti domestico residenti rimane tra i più bassi del Veneto. L'Assemblea dei Soci ha provveduto, a partire dal 1° gennaio 2015, a ridurre il costo dei compensi del Consiglio di Amministrazione in misura del 20% rispetto a quanto sostenuto nel 2014 ai sensi dell'art. 16 del D.L. 90/2014.



# Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

Inoltre Ags spa detiene, le seguenti partecipazioni indirette:

- Depurazioni Benacensi SRL : la società, partecipata della società' AGS (partecipazione indiretta per il 50%) quota diretta 2,24, ha per oggetto la gestione del depuratore di Peschiera del Garda, per-tanto, la sua attività rientra nel perseguimento delle finalità istituzionali.
- Viver acqua srl: detenuta per il 2,26%; 0,1 quota diretta, la società' e' a sua volta partecipata da altra società' denominata V.e.r.i.t.a.s s.p.a., nonché da Acque Venete s.p.a, società' che rientrano nella definizione di società' quotate in borsa (vedi art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP).

In riferimento alle previsioni di cui al Testo Unico Partecipate, si conferma che — anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 145/2018 all'art. 1, comma 5, T.U.S.P., e da ultimo dal D.L. n. 73/2021 convertito con modifiche dalla L. 106/2021 all'art. 24 T.U.S.P.- non sussiste un obbligo normativo di procedere alla dismissione di Viveracqua Scarl, né ad altri interventi di razionalizzazione.

Premesso che la modifica sopra citata sembra aver ristretto l'ambito applicativo del Testo unico, escludendone del tutto le società partecipate da società quotate, si riportano comunque di seguito alcune considerazioni in merito agli indici di razionalizzazione.

- La società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati; inoltre, la (indiretta) partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, si osserva che la società risulta in utile in tutti gli esercizi: il combinato disposto dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 24 del Testo Unico richiamato prevede che fino al 31 dicembre 2022 “le disposizioni dei commi 4 e 5 [relative agli obblighi di dismissione delle partecipazioni] non si applicano nel caso in cui le Società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione

Si ritiene pertanto corrispondente alla normativa vigente e al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente il mantenimento della partecipazione del Comune di Ferrara di Monte Baldo nella Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A..

Ferrara di Monte Baldo Lì 15/12/2021

Il Responsabile  
Rag. Paolo Rossi